

N. 7/2020 R.P. CAff
N. 17/2020 Scuto T.



La Corte di Appello di Bari, quarta sezione penale, riunita in C.d.C. nelle persone dei magistrati:

dott. Vittorio Gaeta

Presidente rel.

dott. Vittorio Contento

Consigliere

dott.ssa Paola Barracchia

Consigliere

letti gli atti del procedimento nr. 7/2020 R.G.Mis.Prev. relativo all'impugnazione tempestivamente proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso il decreto del Tribunale di Bari del 13-29.11.2019, che aveva respinto la richiesta del Questore di Bari, di applicazione di misura di prevenzione personale a (

letti gli atti, e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza odierna;

sentiti il P.G., l'appellante e il difensore (

OSSERVA

ha due precedenti penali per spaccio di droga, commesso il 10.12.2008 e il 16.2.2017, nonché una condanna di primo grado per spaccio commesso il 15.5.2010 e una per spaccio commesso il 17.8.2018; l'1.6.2011 ha ricevuto avviso orale del Questore.

Il Tribunale ha escluso la pericolosità *ex art. 1 lett. b) d.lgs. 159/11*, attesa la lieve entità del fatto più recente.

Nell'appello, il Pm deduce l'abitudine nel tipo di reato e i controlli in compagnia di pregiudicati effettuati il 20.4.2017, 31.7.2018 e 31.8.2018.

Tutti gli elementi fin qui elencati, pur significativi nel loro complesso, a giudizio della Corte non dimostrano con un apprezzabile grado di plausibilità che viva abitualmente coi proventi dello spaccio. Si è trattato ogni volta di piccoli quantitativi di droga, la cui vendita non era di per sé idonea a fornire sia pure parzialmente i mezzi abituali per vivere.

Dall'informativa Polstato di Barletta 29.4.2020 e dalla comunicazione CC di Barletta 17.3.2020 risultano poi un DASPO (divieto di accedere a manifestazioni sportive) applicato il 12.4.2017 e una denuncia per violazione del distanziamento fisico durante la pandemia da Covid-19, che si vuole commessa il 16.3.2020 insieme a due pregiudicati. Trattasi di circostanze irrilevanti ai fini non solo dell'art. 1 lett. b) ma anche – a voler ipotizzare una riqualificazione della fattispecie – dell'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/11, atteso che:

1) il DASPO costituisce di per sé una misura di prevenzione, che può coesistere con la sorveglianza speciale (Cass. pen. 1308/18 e 23346/17) ma non può a sua volta fondare l'applicazione della diversa misura, essendo l'ordinamento informato al principio del *ne bis in idem*;

2) la violazione del distanziamento fisico, che il 16.3.2020 integrava contravvenzione e in seguito è

stata trasformata in illecito amministrativo, costituisce un indice di indifferenza verso il prossimo, specie considerando la crescita dei contagi e la fortissima angoscia collettiva di quei giorni, ma non integra in modo automatico un fatto che leda o ponga in pericolo la salute pubblica: essa in particolare può creare o aumentare il rischio di epidemia (colposa), fosse pure in una comunità relativamente ristretta, solo se risulta la positività al virus dei soggetti responsabili, nella specie non accertata né per né per le due persone in sua compagnia, peraltro non pregiudicati (l'uno è incensurato e l'altro ha un solo precedente minorile per lesioni, con pena sospesa). Diversamente opinando, si finirebbe per utilizzare ai fini della misura di prevenzione un mero "pericolo di pericolo", e cioè un elemento del tutto evanescente.


Su conforme richiesta del Pg, quindi, si conferma il decreto impugnato.

P.Q.M.

rigetta l'appello e conferma il decreto indicato in epigrafe.

Così deciso in Bari il 21.5.2020

Il Presidente est.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 10-06-2020

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Maria Giovanna PICE

